



Ministero della Pubblica Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  
Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli

Prot. n.13463  
Uffici ruolo e pensione  
Docenti ed A.T.A.

Napoli, 20 novembre 2006

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti  
di ogni ordine e grado di Napoli e Provincia  
LORO SEDI

OGGETTO: Personale docente di ogni ordine e grado nonché personale A.T.A. – Cessazioni dal servizio a qualsiasi titolo a decorrere dall'1.9.2007. Proroga del collocamento a riposo. Istanze di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico (pensione+part-time).

Nel sito INTRANET del MIUR sono riportati il D.M. 6/11/2006, n. 67 nonché la Circolare Ministeriale 9/11/2006, n.68 relativi alle variazioni di stato giuridico in oggetto indicati aventi effetto dall'1/9/2007.

Il termine ultimo per la presentazione delle relative domande è fissato al **10 gennaio 2007**; **lo stesso termine del 10/1/2007 deve essere osservato per la revoca delle predette istanze**. A tal fine, i Dirigenti Scolastici, in presenza di domande di revoca prodotte oltre il termine predetto, sono invitati a non inviare le stesse a questo Ufficio ma di respingerle direttamente dandone comunicazione scritta agli interessati.

Con la presente Circolare questo Ufficio intende fornire alle SS.LL. alcune indicazioni procedurali affinché tutte le operazioni in oggetto indicate vengano svolte in modo uniforme da tutte le scuole al fine di evitare sia possibili danni all'utenza sia equivoci ed omissioni, già riscontrati precedentemente, anche nel corrente anno scolastico.

1)-Cessazioni dal servizio per limite di età (codice SIMPI = CS01):

**Dopo il 10 gennaio 2007, accertata la mancata presentazione di istanza di proroga**, dovranno essere comunicati a questo Ufficio i nominativi del personale che deve essere collocato d'Ufficio a riposo per limite di età (65 anni) dall'1.9.2007 (nati dall'1.9.1941 al 31.8.1942). Per i nati dall'1.9.1942 al 31.12.1942 il collocamento a riposo per limite di età (65 anni) è a domanda dell'interessato.

Analoghe comunicazioni dovranno essere trasmesse per il personale femminile che chiede a domanda il collocamento a riposo per limite di età a 60 anni dall'1.9.2007 (nate entro il 31.12.1947) nonché per coloro che devono essere collocati a riposo dall'1.9.2007 sia per fine proroga sia per rinuncia (da produrre entro il 10.1.2007) alla proroga già concessa negli anni precedenti.

Le comunicazioni di cui sopra, non le eventuali istanze prodotte, dovranno essere inviate per posta elettronica ai seguenti indirizzi, utilizzando gli allegati A B C (riferiti rispettivamente ai docenti di scuola primaria e dell'infanzia, scuola secondaria di 1° e 2° grado, personale A.T.A. cumulativo di tutto il personale appartenente alla singola scuola:

A)-docenti di scuola materna, elementare e personale a.t.a.: Ind. posta elettronica:  
[francesco.matrone.na@istruzione.it](mailto:francesco.matrone.na@istruzione.it);

B)-docenti di scuola secondaria di 1° e 2° grado: Ind. Posta elettronica:  
[angelantonio.manzi.na@istruzione.it](mailto:angelantonio.manzi.na@istruzione.it).

In casi eccezionali (assenza personal-computer, difficoltà ad usare la posta elettronica, ecc.), detti modelli saranno inviati a mezzo FAX ai seguenti numeri: docenti di scuola primaria ed infanzia nonché personale a.t.a. fax 081/5576460; docenti di scuola media e superiore fax 081/5576477.

Per tutto il personale da collocare comunque a riposo **per limite di età** dall'1.9.2007 le SS.LL. provvederanno, subito dopo il 10.1.2007, all'immediato inserimento al SIMPI della cessazione (codice CS01).

Nel ricordare la delicatezza di tale operazione, principalmente per i riflessi sulle operazioni di mobilità, qualora vi fossero motivi tecnici ostativi, le SS.LL. ne daranno comunicazione a questo Ufficio, con lo stesso mezzo ed agli indirizzi sopra riportati, indicando i dati anagrafici, la qualifica ed il tipo di cessazione, che provvederà in merito. Non costituisce motivo tecnico ostativo, ovviamente, l'assenza di collegamento nella singola scuola o il guasto del pc, o altri motivi tecnici contingenti in quanto, in questi casi, com'è noto, il Dirigente scolastico può disporre che si acceda alla rete del MPI anche da postazioni di altre scuole.

## 2)-Cessazioni dal servizio per dimissioni e per raggiunto quarantennio:

Premesso che anche i nominativi di coloro che chiedono il collocamento a riposo per tali motivi devono essere inclusi nei modelli sopra indicati, subito **dopo il 10/1/2007**, data di scadenza del termine di revoca delle istanze, copia delle domande di dimissioni dal servizio e per raggiunto 40 anni, debitamente protocollate nei termini, devono essere inviate (possibilmente a mano ovvero via fax) a questo Ufficio per l'accertamento dei requisiti prescritti per conseguire la pensione di anzianità ( al 31.12.2007: 57 anni di età+35 anni di anzianità contributiva ovvero, a prescindere dall'età, 39 anni di anzianità contributiva); alle istanze predette deve essere allegato il Mod. "S" riportante i servizi e le anzianità contributive possedute; copia delle sole domande devono essere inviate anche all'INPDAP.

Al fine di agevolare l'accertamento predetto, è opportuno indicare nel Mod. "S" i servizi e/o periodi valutabili ai fini pensionistici richiesti all'INPDAP in quanto la relativa istanza è stata prodotta dopo il 1 settembre 2000.

Tali adempimenti devono necessariamente concludersi entro il 1° marzo 2007, dando la precedenza ai docenti che, ai fini della mobilità, hanno per prime l'obbligo di comunicare le cessazioni al sistema informativo.

Le SS.LL. procederanno all'inserimento al SIMPI delle cessazioni (codice CS11 per le dimissioni e codice CS10 per raggiunti 40 anni) soltanto dopo una comunicazione scritta da parte di questo Ufficio che attesti il possesso dei requisiti prescritti per il trattamento pensionistico richiesto. In assenza di tali requisiti, le SS.LL. medesime ne daranno immediata comunicazione scritta agli interessati i quali, entro i successivi 5 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, potranno ritirare l'istanza di dimissioni.

Relativamente alle istanze di collocamento a riposo per raggiunto 40 anni di servizio, le SS.LL., ricevuta comunicazione negativa circa il possesso di tale requisito, provvederanno ad informare gli interessati che l'istanza viene respinta per "mancanza del requisito prescritto".

A tal proposito, nel caso che l'interessato comunque desideri il collocamento a riposo dall'1/9/2007 perché in possesso anche dei requisiti di cessazione ad altro titolo ( es. limite di età, dimissioni), è opportuno che chieda, con la stessa domanda da produrre entro il 10/1/2007, in alternativa, la cessazione stessa ad altro titolo. E' evidente che, accertata l'anzianità contributiva di 40 anni, si darà la precedenza alla cessazione per tale causale.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL., in ordine all'acquisizione al protocollo delle istanze, di provvedere a tale adempimento il giorno stesso della presentazione, specie se esso coincide con la data di scadenza del 10/1/2007.

### 3)-Proroga del collocamento a riposo dall'1/9/2007.

Si premette che il trattenimento in servizio oltre il limite di età di 65 anni, può essere richiesto dal personale docente ed a.t.a. che entro il 31.8.2007 compie l'età di 65 anni (uomini e donne nati dall'1.9.1941 al 31.8.1942) e che l'istanza deve essere presentata al Dirigente Scolastico nel termine perentorio del 10.1.2007.

Nel merito delle varie tipologie di proroga, si ritiene opportuno fornire alle SS.LL. il necessario supporto per una corretta gestione del procedimento amministrativo in questione:

#### a)-Proroga del collocamento a riposo per il raggiungimento del **massimo** della pensione:

L'art. 509-comma 2-del D.Lvo.16.4.1994 n.297, prevede che "il personale in servizio al 1° ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di età".

Si precisa che l'istanza per tale tipologia di proroga può essere prodotta a condizione che il personale richiedente sia stato in servizio alla data dell'1.10.1974 in posizione di ruolo (anche ruolo della scuola diverso da quello ricoperto alla data della domanda) o di incaricato a tempo indeterminato.

In concreto, verificati tutti i servizi utili a pensione, debitamente dichiarati dagli interessati, maturati al 31.8.2007, si concederanno tanti anni di proroga fino al raggiungimento dei 40 anni di servizio e, comunque, fino ad un massimo di cinque anni.

Da quanto sopra detto, appare chiaramente che detta tipologia di proroga, fermo restando i requisiti di cui sopra, interessa soltanto il personale scolastico che vanta al 31.8.2007 una anzianità complessiva utile a pensione inferiore a 38 anni; in presenza di anzianità utile a pensione pari o superiore ad anni 38, è preferibile richiedere la proroga di cui all'art.16 del D.Lvo. n.503/1992 (fino a due anni) che, come specificato al punto c), viene concessa a tutti senza alcuna condizione.

#### b)- Proroga del collocamento a riposo per il raggiungimento del **minimo** della pensione:

L'art. 509-comma 3-del D.Lvo.16.4.1994 n.297, prevede che "il personale che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età".

In relazione a quanto sopra, il personale scolastico può ottenere tale tipologia di proroga, anche se non in servizio all'1.10.1974, a condizione però che entro il 70° anno di età raggiunga detto minimo; in caso negativo, la proroga non potrà essere concessa.

In concreto si concederanno tanti anni fino a raggiungere l'anzianità minima richiesta per il trattamento di pensione e, comunque, fino ad un massimo di cinque.

A tal fine, si precisa che attualmente l'anzianità contributiva richiesta per conseguire il diritto a pensione per limite di età è di anni 20 (anni 19 mesi 11 giorni 16); tuttavia, a norma dell'art. 2 -comma 3 - lett. c del D.Lvo. 30.12.1992 n.503, **soltanto per il personale che al 31.12.1992 vanti un qualsiasi servizio in conto entrata Tesoro**, il diritto a pensione di vecchiaia si consegue con una anzianità minima di anni 15 (anni 14 mesi 11 giorni 16); tale eccezione vale soltanto per il personale di ruolo o equiparato (docenti di religione in possesso dei requisiti di cui all'art.53 della legge n.312/1980); per il personale non di ruolo, ovvero per gli insegnanti di religione **non** in possesso dei requisiti di cui sopra, l'anzianità richiesta per la pensione di vecchiaia è sempre di anni 20.

Da quanto sopra riportato, al fine di evitare possibili danni agli interessati, è opportuno che gli stessi, nel dubbio, richiedano nei termini prescritti che l'istanza, in caso di non accoglimento per mancanza di uno qualsiasi dei requisiti prescritti, venga ritenuta valida ai fini della proroga fino a due anni di cui al punto c).

c)-Proroga del collocamento a riposo fino a due anni:

L'art. 509-comma 5-del D.Lvo.16.4.1994 n.297, che ha recepito l'art.16 – primo periodo – del D.Lvo. 30.12.1992 n.503, prevede “la facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo”.

Tale tipologia di proroga viene concessa a tutti i dipendenti che ne facciano richiesta entro il 10/1/2007 a prescindere da qualsiasi anzianità utile a pensione maturata.

d)-Proroga art.1 quater – legge 17/7/2004, n.186:

Originariamente, riguardava esclusivamente una particolare proroga fino a 70° anni per coloro che già avevano beneficiato della proroga biennale (fino a 67 anni). Tale tipo di proroga non è più in vigore in quanto la norma istitutiva è stata abrogata con l'art. 33 del D.L. 4/7/2006 n. 223, convertito in legge 4/8/2006 n.248.

Copia delle istanze di proroga per il massimo e per il minimo della pensione ( punti a e b) dovranno essere inviate a questo Ufficio, unitamente al modello “S”, per gli accertamenti dei requisiti di anzianità.

Le SS.LL., dopo aver ricevuto comunicazione in ordine alle anzianità maturate al 31.8.2007, procederanno ad emettere la presa d'atto di accoglimento con l'indicazione della relativa scadenza. Relativamente alle istanze di proroga fino a 2 anni di cui all'art.16 del D.Lvo 503/1992 ( punto c ), che come è noto deve essere accolta a prescindere da qualsiasi anzianità utile a pensione maturata, è sufficiente inviare agli Uffici ruolo competenti copia della presa d'atto.

Tutte le prese d'atto di accoglimento delle istanze di proroga prodotte devono essere inserite al SIMPI (area KVDA – codice CS12).

4)-Pensione+Part-Time:

Lo stesso termine del 10.1.2007 deve essere osservato anche per le istanze di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione ( Pensione+Part-Time) a valere dall'1.9.2007. Prima di emettere il relativo provvedimento, le SS.LL. dovranno accertare che i richiedenti siano in possesso dei requisiti previsti (al 31.12.2007: 57 anni di età+35 anni di anzianità contributiva ovvero, a prescindere dall'età, 39 anni di anzianità contributiva). A tal fine, le SS.LL. invieranno a questo Ufficio copie delle istanze unitamente al modello “S”; dell'avvenuto accertamento, sia positivo sia negativo, lo scrivente ne darà comunicazione alle SS.LL. medesime, per l'adozione del provvedimento di competenza. Più complessa appare l'operazione di acquisizione al SIMPI della variazione di stato giuridico di cui sopra. A tal fine, si potrà provvedere soltanto all'inserimento dell'acquisizione delle domande nel nodo KMIA e successivamente, dopo che il SIMPI avrà completato le operazioni di trasferimento, si potrà operare nel nodo KMIG (inserimento part-time con contestuale trattamento di quiescenza). Comunque questo Ufficio fornirà un adeguato supporto caso per caso a richiesta del Dirigente Scolastico.

Si fa presente, infine, che tutte le comunicazioni relative alle cessazioni a qualsiasi titolo ed alle proroghe, già inviate dalle SS.LL. alla data di ricevimento della presente Circolare, dovranno essere nuovamente trasmesse dopo il 10.1.2007.

F/to            IL DIRIGENTE  
Luigi De Filippis